



Questo testo è una versione provvisoria.
La versione definitiva che sarà pubblicata su
www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Berna, 4 settembre 2024

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM)

Commenti

Compendio

Con la modifica del Codice di procedura penale (CPP), approvata il 17 giugno 2022, sono state riviste anche alcune disposizioni del diritto penale minorile (DPMIn) e della procedura penale minorile (PPMin) sull'applicazione del diritto procedurale e sanzionatorio. Le persone che hanno commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno di età, saranno in linea di principio giudicate e sanzionate separatamente. A seguito di questa modifica, è possibile vi sia un concorso nell'esecuzione di diverse sanzioni del DPMIn e del CP, pronunciate in diverse sentenze. La presente ordinanza sul CP, sul Codice penale militare (CPM) e sul DPMIn (OCP-CPM-DPMIn) coordina le modalità dell'esecuzione di queste sanzioni.

Situazione iniziale

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 DPMIn e l'articolo 1 PPMIn le persone che hanno commesso un reato prima e dopo il compimento del 18° anno di età, sono in linea di principio giudicate e sanzionate separatamente. A causa di questa separazione formale dei procedimenti penali, può verificarsi il concorso nell'esecuzione simultanea di sanzioni secondo il DPMIn e il CP, pronunciate in diverse sentenze dello stesso Cantone o di Cantoni diversi; possono presentarsi i casi seguenti:

Se un imputato nei cui confronti è ancora pendente un procedimento penale minorile commette nuovamente un reato dopo aver compiuto 18 anni, il procedimento penale minorile è portato a termine e vengono pronunciate sanzioni secondo il DPMIn. Il reato commesso dopo il 18° anno di età è perseguito e giudicato separatamente dall'autorità penale degli adulti secondo il CPP; sono pronunciate sanzioni secondo il CP.

Se vi è concorso nell'esecuzione di sanzioni del DPMIn e del CP, ordinate in più sentenze, occorre in particolare definire le regole per coordinare l'esecuzione.

Contenuto del progetto

In virtù dell'articolo 38 DPMIn, la presente ordinanza disciplina il coordinamento dell'esecuzione in caso di concorso di sanzioni previste dal DPMIn e del CP. Inoltre, disciplina i casi in cui le competenti autorità di esecuzione dello stesso Cantone o di Cantoni diversi devono accordarsi sull'esecuzione delle sanzioni concorrenti o su quali sanzioni vanno eseguite, se, a tale proposito, non si sono accordate o non hanno convenuto altrimenti. Infine, l'ordinanza prevede anche un regolamento riguardo all'assunzione delle spese e alle competenze decisionali.

Indice

1	Situazione iniziale	5
2	Procedura di consultazione	6
2.1	Sintesi dei risultati	6
2.2	Modifiche rispetto al progetto posto in consultazione	7
2.3	Richieste non accolte in sede di consultazione	7
3	Punti essenziali del progetto	8
4	Commento ai singoli articoli	8
4.1	Titolo	8
4.2	Ingresso	8
4.3	Articolo 1: Oggetto	8
4.4	Articolo 3: Revoca della sospensione condizionale e ripristino dell'esecuzione	9
4.5	Sezione 3: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di più sanzioni a tenore del Codice penale	9
4.6	Articolo 4: Pene detentive eseguibili simultaneamente	9
4.7	Articolo 11: Lavori di pubblica utilità eseguibili simultaneamente e articolo 12: Lavoro di pubblica utilità e sanzioni privative della libertà eseguibili simultaneamente	10
4.8	Sezione 3a: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni a tenore del diritto penale minorile e del Codice penale	11
4.9	Articolo 12c: Pene del DPMIn e pene detentive del CP eseguibili simultaneamente	11
4.10	Articolo 12d: Misure protettive a tenore del DPMIn e misure terapeutiche a tenore del CP eseguibili simultaneamente	13
4.11	Articolo 12e: Collocamenti a tenore del DPMIn e pene detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente	16
4.12	Articolo 12f: Pene a tenore del DPMIn e misure terapeutiche stazionarie a tenore del CP eseguibili simultaneamente	18
4.13	Articolo 12g: Trattamenti ambulatoriali a tenore del DPMIn e pene detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente o trattamenti ambulatoriali a tenore del CP e privazione della libertà a tenore del DPMIn eseguibili simultaneamente	19
4.14	Articolo 12h: Sanzioni a tenore del DPMIn e internamenti a tenore del CP eseguibili simultaneamente	21
4.15	Articolo 12i: Collocamenti o pene a tenore del DPMIn ed espulsioni a tenore del CP eseguibili simultaneamente	22
4.16	Titolo della sezione 4	24

4.17	Osservazioni preliminari sulla competenza in materia di esecuzione in caso di concorso di sanzioni secondo il DPMIn e il CP	24
4.18	Articolo 13: Accordo tra i Cantoni o le autorità interessati	25
4.19	Articolo 14: Competenza per l'esecuzione in caso di concorso di sanzioni a tenore del CP	27
4.20	Articolo 14a: Espulsione	27
4.21	Articolo 14b: Coordinamento dell'esecuzione in caso di concorso di sanzioni a tenore del DPMIn e del CP	28
4.22	Articolo 16: Assunzione delle spese di esecuzione in caso di concorso di sanzioni a tenore del CP	28
4.23	Articolo 17: Proventi da pene pecuniarie e multe	29
5	Ripercussioni	29
5.1	Ripercussioni per la Confederazione	29
5.2	Ripercussioni per i Cantoni	29
6	Aspetti giuridic	30
6.1	Costituzionalità e legalità	30
6.2	Forma dell'atto	30
7	Bibliografia	31

1 Situazione iniziale

Il 17 giugno 2022 le Camere federali hanno approvato la modifica del Codice di procedura penale (CPP)¹. Nell'ambito di tale modifica sono state rivedute anche singole disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 2003³ (DPMIn) della procedura penale minorile del 20 marzo⁴ (PPMin)⁵.

Sono state ad esempio modificate, per quanto concerne il diritto procedurale e sanzionatorio applicabile, le disposizioni riguardanti le persone che hanno commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno di età (cfr. art. 3 cpv. 2 DPMIn, art. 1 PPMIn e contrario).

Sono ipotizzabili le due costellazioni seguenti.

- Se un imputato nei cui confronti è ancora pendente un *procedimento penale minorile* commette nuovamente un reato dopo aver compiuto 18 anni, il procedimento penale minorile è portato a termine e vengono pronunciate sanzioni secondo il DPMIn. Il reato commesso dopo il 18° anno di età è perseguito e giudicato separatamente dall'autorità penale degli adulti secondo il CPP; sono pronunciate sanzioni secondo il Codice penale (CP)⁶.
- Se durante un *procedimento pendente nei confronti di un adulto* risulta che l'imputato aveva già commesso un reato prima di aver compiuto 18 anni, tale reato è invece perseguito e giudicato nell'ambito del procedimento penale pendente contro l'adulto secondo le regole del CPP. Alla pronuncia delle sanzioni si applica esclusivamente il CP.

A causa della separazione formale dei procedimenti penali (prima costellazione), può esservi concorso nell'esecuzione di sanzioni secondo il DPMIn e il CP in seguito a *più sentenze*⁷ dello *stesso Cantone* o di *Cantoni diversi*. In tal caso sorgono in particolare questioni relative al coordinamento dell'esecuzione delle sanzioni e all'autorità cui compete l'esecuzione.

Anche se tali questioni possono sorgere anche con il diritto vigente nel caso di persone che hanno commesso un reato prima e dopo il compimento del 18° anno di età, manca un corrispondente disciplinamento. In occasione dell'elaborazione dell'ordinanza del 19 settembre 2006⁸ (OCP-CPM) si è espressamente rinunciato a un tale disciplinamento⁹. Nella prassi, al coordinamento dell'esecuzione in caso di persone che hanno

1 RS 312.0

2 FF 2022 1560

3 RS 311.1

4 RS 312.1

5 La modifica del CPP è in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468). Sono esclusi gli artt. 3 cpv. 2 e 38 DPMIn nonché l'articolo 1 PPMIn, poiché entrano in vigore con l'ordinanza rivista; cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 23 ago. 2023, reperibile sul sito: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Codice di procedura penale: il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore delle modifiche per il 1° gennaio 2024.

6 RS 311.0

7 Pubblico ministero, autorità inquirente (pubblico ministero minorile, procura dei minorenni), tribunale dei minorenni, tribunale penale.

8 RS 311.01

9 Cfr. Rapporto esplicativo AP-OCP, n. 4.4.

commesso un reato prima e dopo il compimento del 18° anno di età si applicano per analogia le regole dell'OCP-CPM¹⁰.

Per ragioni inerenti allo Stato di diritto, l'attuale OCP-CPM viene integrata con le disposizioni necessarie e rinominata «Ordinanza sul Codice penale, sul Codice penale militare e sul Diritto penale minorile (OCP-CPM-DPMin)»¹¹.

2 Procedura di consultazione

2.1 Sintesi dei risultati

Il 3 marzo 2023, il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto di modifica dell'ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) e il relativo rapporto esplicativo. La procedura di consultazione si è conclusa il 12 giugno 2023.

Si sono espressi 26 Cantoni, 2 partiti e 7 organizzazioni. In totale sono pervenuti 35 pareri; 8 organizzazioni hanno espressamente rinunciato a prendere posizione¹².

Il progetto non è stato esplicitamente rifiutato da nessun partecipante. Diversi partecipanti alla consultazione (di seguito: partecipanti) lo hanno approvato, senza esprimere alcuna critica. La maggior parte dei partecipanti è sostanzialmente d'accordo con il progetto, ma ha espresso critiche od osservazioni su questioni dettagliate.

Di seguito, le richieste e critiche più frequenti:

- verifica della completezza del rimando contenuto nell'articolo 4;
- critica delle espressioni «più urgente» e «più appropriata» nell'articolo 12c capoverso 3 e 12d;
- riformulazione dell'articolo 12c capoverso 1 e 2 per quanto riguarda le modalità di esecuzione congiunta della privazione della libertà (art. 25 DPMin) e della pena detentiva (art. 40 CP);
- precisazione degli articoli 12e e 12g per chiarire che l'esecuzione prioritaria di una sanzione impone il differimento dell'altra sanzione;
- assenza di disposizioni agli articoli 12d–12g che disciplinino il trattamento delle sanzioni differite una volta conclusa l'esecuzione della sanzione;
- riformulazione delle disposizioni relative alla competenza in caso di concorso di sanzioni del DPMin e pene detentive del CP (art. 13 seg.);

¹⁰ BSK JStG, *Hug/Schläfli/Valär*, art. 32 N 8; Urteil des Obergerichts des Kt. TG vom 8. Apr. 2021, SW.2021.22.; Urteil des Appellationsgerichts des Kt. BS vom 13. März 2018, BES.2017.170 (AG.2018.166), consid. 2.3.

¹¹ Riguardo ai motivi che hanno portato a modificare l'OCP-CPM anziché emanare un'ordinanza separata, cfr. Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 1.2.

¹² Il Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM è reperibile sul sito: www.fedlex.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFGP.

- abrogazione delle disposizioni sul «lavoro di pubblica utilità», poiché dal 1° gennaio 2018 non costituisce più una sanzione.

2.2 Modifiche rispetto al progetto posto in consultazione

Sulla base delle richieste espresse nella consultazione, sono state adottate le seguenti modifiche:

- articolo 3, 11, 12, 14 lettere b–c e 17: stralcio dei rimandi al lavoro di pubblica utilità (art. 79a CP) e abrogazione delle disposizioni connesse;
- articolo 4: adeguamento del rimando che ora cita gli articoli 74–89 CP;
- articolo 12c: in caso di concorso nell’esecuzione di prestazioni personali o privazioni della libertà secondo il DPMIn con pene detentive secondo il CP l’esecuzione non è più congiunta bensì separata;
- l’articolo 12d: soppressione della possibilità di eseguire congiuntamente le misure protettive secondo il DPMIn e le misure terapeutiche secondo il CP. La disposizione rimanda ora alle disposizioni del DPMIn e del CP applicabili per analogia alla conclusione delle misure protettive o terapeutiche eseguite e all’esecuzione delle misure (protettive) differite;
- l’articolo 12e: nuovo rimando alle disposizioni del DPMIn e del CP applicabili per analogia alla conclusione del collocamento secondo il DPMIn e all’esecuzione della pena detentiva differita secondo il CP;
- l’articolo 12f: nuovo rimando alle disposizioni del DPMIn e del CP applicabili per analogia alla conclusione delle misure terapeutiche stazionarie del CP e all’esecuzione delle pene per minori differite.
- l’articolo 12g: nuovo disciplinamento del concorso di trattamenti ambulatoriali del DPMIn o del CP con privazioni della libertà del DPMIn e con pene detentive del CP;
- l’articolo 12h: integrazione dell’articolo (art. 12g dell’avamprogetto) con il disciplinamento relativo alla conclusione dell’internamento e all’esecuzione delle sanzioni per minori differite;
- l’articolo 14b: nuova norma che, alla luce delle particolarità del concorso nell’esecuzione di sanzioni del DPMIn e del CP, coordina le sanzioni in caso di mancato accordo tra le autorità interessate.

2.3 Richieste non accolte in sede di consultazione

Durante la procedura di consultazione sono state avanzate diverse proposte molto dettagliate. Le ragioni per cui non sono state adottate risultano dai commenti alle singole disposizioni al numero 4 del rapporto.

3 Puntii essenziali del progetto

Le disposizioni nuove e quelle modificate dell'ordinanza disciplinano *il modo di procedere* se devono essere *eseguite simultaneamente più sanzioni secondo il DPMin e CP* (art. 12c–12i). Tali sanzioni possono essere pronunciate in più sentenze nello stesso Cantone o da sentenze in Cantoni diversi.

Il progetto disciplina inoltre i casi in cui le competenti autorità dello stesso Cantone o di Cantoni diversi devono *accordarsi* sull'esecuzione delle sanzioni concorrenti (art. 13) o sulle sanzioni da eseguire, se non hanno convenuto altrimenti (art. 14b).

Le *competenze decisionali* (art. 15) e *l'assunzione dei costi* (art. 16) sono in via di principio disciplinate come nel caso del concorso di sanzioni del CP. Ciò risulta da una parte, dal proposto adeguamento dell'articolo 16 e, dall'altra, dalla sistematica della corrispondente disposizione nell'ordinanza.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Titolo

Come proposto nell'avamprogetto, il disciplinamento del concorso, nell'esecuzione, di sanzioni del DPMin e del CP è integrato nell'ordinanza¹³. Di conseguenza al titolo e all'abbreviazione dell'ordinanza sono aggiunti il titolo breve e l'abbreviazione del DPMin. Tale modifica è stata approvata durante la consultazione¹⁴.

4.2 Ingresso

Nell'ingresso dell'ordinanza è aggiunta la norma di delega dell'articolo 38 DPMin.

4.3 Articolo 1: Oggetto

Gli articoli 12c–12i dell'ordinanza disciplinano il concorso nell'esecuzione di diverse sanzioni secondo il DPMin¹⁵ e CP¹⁶ inflitte in *sentenze diverse*. Le sentenze possono essere pronunciate *nello stesso Cantone* o in *Cantoni diversi*. L'articolo 13 è completato per quanto riguarda l'accordo delle autorità d'esecuzione interessate e il nuovo articolo 14b stabilisce la sanzione da eseguire in caso di mancato accordo. L'ordinanza disciplina ora nell'articolo 1 lettera *b^{bis}* il concorso di sanzioni secondo il DPMin e il CP.

¹³ Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 1.2.

¹⁴ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 3.2.

¹⁵ Sono contemplate sia le sanzioni (espulsione, prestazione personale, multa, privazione della libertà) sia le misure protettive (sorveglianza, sostegno esterno, trattamento ambulatoriale, collocamento).

¹⁶ Sono contemplate le pene (multa, pena pecuniaria, pena detentiva), le misure terapeutiche (trattamento di turbe psichiche e della tossicodipendenza, misure per giovani adulti, trattamenti ambulatoriali) e l'internamento.

L'ordinanza non disciplina invece il concorso di una sanzione secondo il CP passata in giudicato con una misura protettiva cautelare (art. 5 DPMIn) o con l'esecuzione anticipata di pene e misure (art. 236 CPP in combinato disposto con l'art. 3 PPMIn). Questo perché la possibilità di ordinare misure protettive cautelari o di concedere l'esecuzione anticipata delle pene e misure sussiste soltanto mentre il procedimento penale è *pendente*. In virtù dell'articolo 38 DPMIn, tuttavia, possono essere oggetto dell'ordinanza soltanto *sanzioni passate in giudicato* del DPMIn e CP, la cui esecuzione va coordinata.

4.4 Articolo 3: Revoca della sospensione condizionale e ripristino dell'esecuzione

Su suggerimento di diversi partecipanti¹⁷ la menzione del *lavoro di pubblica utilità*, tra parentesi al *capoverso 1* è stata soppressa, poiché dall'entrata in vigore della modifica del diritto sanzionatorio il 1° gennaio 2018 quest'ultimo non costituisce più una pena bensì una *forma di esecuzione* (art. 79a CP)¹⁸.

Si può presumere che le autorità penali non sanzioneranno più con il lavoro di pubblica utilità un reato commesso prima del 1° gennaio 2018. In caso contrario, le autorità competenti possono ricorrere alle vecchie disposizioni dell'ordinanza per coordinare l'esecuzione. Un lavoro di pubblica utilità ordinato prima del 1° gennaio 2018, ma non ancora eseguito, non potrà più essere eseguito poiché il suo termine di prescrizione è ormai scaduto (art. 99 cpv. 1 lett. e CP).

4.5 Sezione 3: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di più sanzioni a tenore del Codice penale

Come proposto nella consultazione¹⁹, il titolo della sezione 3 è stato precisato per chiarire, che le sue disposizioni si applicano solo al concorso nell'esecuzione di più sanzioni del CP; mentre le disposizioni della sezione 3a disciplinano il concorso nell'esecuzione di sanzioni del DPMIn e del CP (cfr. n. 4.7).

4.6 Articolo 4: Pene detentive eseguibili simultaneamente

L'avamprogetto proponeva di sopprimere al capoverso 1 soltanto il rimando all'articolo 79 CP, abrogato il 1° gennaio 2018²⁰ con l'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 del diritto sanzionatorio. Durante la consultazione, diversi partecipanti hanno tuttavia fatto notare che non era chiaro perché il rimando si riferiva solo

¹⁷ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.13.

¹⁸ RU 2016 1249, FF 2012 4181

¹⁹ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.2.

²⁰ RU 2016 1249, FF 2012 4181

agli articoli 76–78 CP e hanno pertanto suggerito di riesaminarlo e, se necessario, di adeguarlo²¹.

A differenza di quanto proposto nell'avamprogetto, il *capoverso 1* rinvia ora agli articoli 74–89 CP. Un rimando che riunisca tutti i principi e requisiti in materia di esecuzione di pene detentive appare opportuno per le seguenti ragioni:

Il rimando secondo il diritto vigente (art. 76–79 CP) corrisponde in sostanza ai rimandi contenuti all'articolo 2 capoverso 1–4 dell'ordinanza 1 sul CP (OCP 1)²². Tali disposizioni rimandavano agli articoli 37 e 37^{bis} numero 1 capoverso 1 e numero 2 vCP²³ che contenevano prescrizioni riguardo all'esecuzione di pene di reclusione e detenzione nonché gli obiettivi dell'esecuzione e l'obbligo al lavoro.

Dall'entrata in vigore della revisione della parte generale del CP il 1° gennaio 2007²⁴, gli obiettivi dell'esecuzione sono disciplinati all'articolo 75 CP e l'obbligo al lavoro all'articolo 81 CP. L'entrata in vigore della modifica del diritto sanzionatorio il 1° gennaio 2018²⁵, inserisce nel CP due forme di esecuzione ovvero il «lavoro di pubblica utilità» (art. 79a CP) e la «sorveglianza elettronica» (art. 79b CP). Il rimando è quindi stato adeguato e include ora anche tali disposizioni esecutive.

Lo stesso vale anche per la liberazione condizionale sancita nell'articolo 86 CP. L'articolo 2 capoversi 1–4 OCP 1, e quindi anche l'articolo 4 OCP-CPM, non prevedeva alcun rimando alla liberazione condizionale, ma ad altre forme di regimi aperti (art. 37 n. 3 cpv. 2 vCP; trasferimento in un regime aperto, occupazione al di fuori dell'istituto [lavoro esterno]). Anche la liberazione condizionale costituisce un allentamento del regime di esecuzione (art. 75a cpv. 2 CP). Quindi, per motivi di coerenza (e di completezza), occorre fare riferimento anche alla liberazione condizionale e alle altre disposizioni esecutive applicabili alle pene detentive.

Un rimando che comprenda tutte le disposizioni relative all'esecuzione delle pene detentive evita inoltre di dover modificare l'ordinanza ogni volta che ad esempio altre forme di esecuzione vengono inserite nel CP.

4.7 **Articolo 11: Lavori di pubblica utilità eseguibili simultaneamente e articolo 12: Lavoro di pubblica utilità e sanzioni privative della libertà eseguibili simultaneamente**

Come spiegato al numero 4.4, dal 1° gennaio 2018 il lavoro di pubblica utilità non costituisce più una sanzione, ma una forma di esecuzione, pertanto gli articoli 11 e 12 possono essere abrogati.

²¹ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.1.

²² L'OCP 1 è stata abrogata con l'entrata in vigore dell'OCP-CPM il 1° gennaio 2007 (RU 2006 4495).

²³ Nella versione di dic. 2006.

²⁴ RU 2006 3459

²⁵ Cfr. nota 20.

4.8 **Sezione 3a: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni a tenore del diritto penale minorile e del Codice penale**

Per ragioni di chiarezza, il modo di procedere in caso di concorso, nell'esecuzione, di sanzioni del DPMIn e del CP pronunciate in più sentenze è disciplinato in una sezione a sé stante.

4.9 **Articolo 12c: Pene del DPMIn e pene detentive del CP eseguibili simultaneamente**

Le pene secondo il DPMIn sono l'ammonizione (art. 22 DPMIn), la prestazione personale (art. 23 DPMIn), la multa (art. 24) e la privazione della libertà (art. 25 DPMIn). A causa della separazione formale può esservi concorso nell'esecuzione con pene secondo il CP, ossia la multa, (art. 106 CP), la pena pecuniaria (art. 34 CP) o la pena detentiva (art. 40 CP).

Sussiste necessità di coordinamento soltanto in riferimento a sanzioni che comportano la limitazione della *libertà* (privazione della libertà o pena detentiva; senza condizionale o con condizionale parziale) o possono limitarla (prestazione personale senza condizionale; cfr. art. 23 cpv. 3 DPMIn²⁶).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina vigente la privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMIn e la pena detentiva secondo l'articolo 40 CP costituiscono *pene analoghe*²⁷. Per questo l'avamprogetto aveva proposto di eseguire congiuntamente, secondo la loro durata totale, le privazioni della libertà secondo il DPMIn e le pene detentive secondo il CP, come avviene in virtù dell'articolo 4 quando vi è concorso di più pene detentive ai sensi del CP.

Tuttavia, i partecipanti alla consultazione hanno evidenziato diverse difficoltà²⁸ nella misura in cui l'articolo 1 capoverso 2 DPMIn, per quanto riguarda l'esecuzione di privazioni della libertà, prevede alcune disposizioni imperative sui principi, le forme, le modalità e i luoghi dell'esecuzione, che si discostano da quelle previste dal CP. Già solo questo aspetto si oppone all'esecuzione congiunta. Anche se non si condivide quanto precede, risulterebbe difficile stabilire la competenza in materia di esecuzione, poiché le norme del DPMIn divergono da quelle del PC (cfr. n. 4.17).

Dichiarare le disposizioni esecutive del CP generalmente applicabili all'esecuzione congiunta e le autorità esecutive cantonali ai sensi del CP competenti per l'esecuzione è contrario all'articolo 42, capoverso 1 PPMIn. Infatti, per l'esecuzione della privazione della libertà è imperativamente competente l'autorità inquirente secondo la PPMIn (cfr. 4.17).

Pertanto, sarebbe al massimo ipotizzabile dichiarare le autorità inquirenti secondo il PPMIn responsabili dell'esecuzione congiunta (nel rispetto delle regole del CP). Tuttavia, questa soluzione non pare appropriata, in particolare per la mancanza di con-

²⁶ BSK JStG, *Hug/Schläfli/Valär*, art. 23 N 11.

²⁷ *Koch*, *Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz*, pag. 280.

²⁸ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.3.

scenze specializzate dell'esecuzione delle pene secondo il diritto penale degli adulti. E inoltre apparirebbe contraddittorio prescrivere, in base al nuovo diritto, la separazione dei procedimenti penali nei confronti di persone che hanno commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno di età, tra l'altro per motivi legati alle conoscenze, per poi invece riunirli in fase di esecuzione (cfr. n. 4.17).

Per questo motivo, l'ordinanza prevede che le privazioni della libertà e le pene detentive non siano eseguite congiuntamente (simultaneamente), bensì separatamente.

Considerato il gran numero di casi possibili, l'ordinanza non specifica quale pena vada scontata per prima. Se però l'esecuzione di entrambe le pene è ancora pendente, va eseguita prima la pena inflitta dalla sentenza che per prima passa in giudicato e diventa esecutiva. Di conseguenza, occorre posticipare l'esecuzione della pena la cui sentenza passa in giudicato in seguito. Lo stesso vale se una delle pene è già stata eseguita e nel frattempo l'altra diventa esecutiva. Ciò potrebbe significare che la pena detentiva viene eseguita prima della privazione della libertà, il che può sembrare strano. Nella pratica accade tuttavia spesso che la privazione della libertà non possa più essere eseguita perché è caduta in prescrizione (art. 37 cpv. 2 DPMIn), se prima è stata eseguita una pena detentiva relativamente lunga.

In ogni caso, si può partire dal presupposto che solo raramente nella pratica vi sarà concorso tra privazioni della libertà esecutive e pene detentive, perché è insolito nel diritto penale minorile ordinare privazioni della libertà di lunga durata (senza condizionale, superiori a sei mesi)²⁹. Inoltre, una privazione della libertà dovrebbe generalmente diventare esecutiva prima di una pena detentiva, in quanto il procedimento penale minorile deve concludersi il più rapidamente possibile.

Per quanto riguarda il concorso nell'esecuzione di *prestazioni personali* secondo il DPMIn *con pene detentive* secondo il CP, l'avamprogetto prevedeva (cpv. 3) di eseguire prima la pena più urgente o più appropriata alla stregua del concorso nell'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (secondo il vecchio diritto) con una pena detentiva (cfr. art. 12 cpv. 1 vOCP-CPM)³⁰. Questo perché, nonostante la denominazione diversa, la prestazione personale è considerata una pena simile al lavoro di pubblica utilità (art. 37 vCP)³¹.

Appare tuttavia più coerente e praticabile eseguire separatamente anche queste due pene, come previsto in caso di concorso di privazioni della libertà con pene detentive (vedi sopra).

Si può infatti presumere che nella pratica non si verificherà quasi mai il concorso, nell'esecuzione, delle prestazioni personali con le pene detentive, data la necessità di concludere il più rapidamente possibile i procedimenti penali minorili. Inoltre, la prestazione personale per i minori che al momento della commissione del reato avevano

²⁹ Privazioni della libertà senza condizionale > di 1 anno: 2020: 2 / 2021: 9 / 2022: 8; privazioni della libertà da 6 a 12 mesi: 2020: 23 / 2021: 21 / 2022: 15; privazione della libertà da 2 a 6 mesi: 2020: 48 / 2021: 45 / 2022: 54.

³⁰ Poiché dal 1° gennaio 2018 (RU **2016** 1249, FF **2012** 4181) il lavoro di pubblica utilità non è più considerato una pena bensì una forma di esecuzione, l'art. 12 OCP-CPM può essere abrogato.

³¹ *Köch, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz*, pag. 280; BSK JStsG, *Hug/Schläftli/Valär*, art. 23 N 2.

più di 15 anni, può essere ordinata per una durata massima di tre mesi (art. 23 cpv. 3 secondo periodo DPMIn)³². Di norma, la prestazione personale dovrebbe quindi già essere stata eseguita al momento dell'esecuzione della pena detentiva. In caso contrario, si applicherebbe la stessa procedura prevista nel caso di concorso di una privazione della libertà con una pena detentiva (vedi sopra). Se la prestazione personale può essere eseguita prima o se è già in corso di esecuzione mentre diventa esecutiva la pena detentiva, l'esecuzione di quest'ultima va differita, a condizione che l'autore del reato non sia pericoloso. Nella consultazione è stato invece argomentato che per motivi di sicurezza la pena detentiva va sempre eseguita in via prioritaria³³. Questa considerazione non appare tuttavia pertinente in quanto una condanna a una pena detentiva senza condizionale non implica obbligatoriamente che l'autore del reato sia pericoloso.

Se una pena detentiva viene eseguita prima della prestazione personale, è possibile che quest'ultima non possa più essere eseguita dopo la liberazione dalla pena detentiva perché caduta in prescrizione (art. 37 cpv. 2 DPMIn). Questa situazione può tuttavia essere attenuata dal fatto che la prestazione personale, purché non ancora prescritta, può essere eseguita già durante la liberazione condizionale³⁴.

Il modo di procedere in caso di mancato adempimento di una prestazione personale è già disciplinato dall'articolo 23 capoversi 4-6 DPMIn, per cui non è necessario prevedere un disciplinamento nell'ordinanza³⁵.

Riguardo alla *competenza* per l'esecuzione delle diverse pene si veda il numero 4.17.

4.10 Articolo 12d: Misure protettive a tenore del DPMIn e misure terapeutiche a tenore del CP eseguibili simultaneamente

L'articolo 12d disciplina il concorso, nell'ambito dell'esecuzione di misure protettive secondo il DPMIn³⁶ con misure terapeutiche secondo il CP³⁷.

Per le misure protettive secondo il DPMIn, il concorso riguarda soprattutto il trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMIn) e il collocamento (art. 15 DPMIn) poiché la sorveglianza (art. 12 DPMIn) e il sostegno esterno (art. 13 DPMIn) sono misure che, dopo il compimento della maggiore età, possono essere ordinate soltanto con il consenso della persona interessata (cfr. art. 12 cpv. 3 e art. 13 cpv. 4 DPMIn).

³² Nel 2022, delle 4428 prestazioni personali ordinate, solo 257 superavano la durata di 10 mezza giornate. La durata media è di 8 ore.

³³ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.3.

³⁴ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.3. Anche l'espulsione può essere eseguita durante la liberazione condizionale (cfr. art. 66c cpv. 3 CP).

³⁵ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.3.

³⁶ Sorveglianza (art. 12), sostegno esterno (art. 13 DPMIn), trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMIn), collocamento (art. 15 DPMIn).

³⁷ Trattamento di turbe psichiche (art. 59 CP), trattamento della tossicodipendenza (art. 60 CP), misure per i giovani adulti (art. 61 CP), trattamento ambulatoriale (art. 63 CP).

Per poter tenere conto nella misura del possibile delle *esigenze personali* dell'autore del reato, il *capoverso 1* stabilisce che, come nel caso del concorso di misure terapeutiche diverse secondo gli articoli 59-61 e 63 CP (cfr. art. 6 cpv. 2), l'autorità competente esegue prima la *misura (protettiva) più urgente o più appropriata*. L'esecuzione dell'*altra misura (protettiva)* viene *differita*.

Per quanto riguarda le critiche espresse in sede di consultazione in merito alla formulazione poco chiara di misura (protettiva) «*più urgente*» e «*più appropriata*»³⁸, va notato che entrambe le espressioni sono da tempo utilizzate nell'ambito del coordinamento di sanzioni concorrenti del CP; non costituiscono quindi in alcun modo una novità per le autorità esecutive cantonali. Inoltre, la prassi costante è stata quella di coordinare l'esecuzione di sanzioni concorrenti per minori e adulti applicando per analogia la vOCP-CPM. Prima della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2007, si applicava per analogia l'articolo 2 capoverso 8 OCP 1 che prevedeva di eseguire prima la sanzione più urgente o più appropriata e di differire l'altra sanzione³⁹.

Nel valutare quale misura (protettiva) sia più urgente o più appropriata, dovrebbero prevalere considerazioni analoghe a quelle applicate alla decisione riguardo alla necessità di una misura protettiva ai sensi del DPMIn o di una misura terapeutica ai sensi del CP, in caso di reati commessi prima e dopo il compimento del 18° anno di età (art. 3 cpv. 2 vDPMIn). Va data la priorità alla misura (protettiva) che nel caso specifico appare avere le maggiori probabilità di successo⁴⁰, tenendo conto delle condizioni personali, della maturità e dello sviluppo del condannato, nonché del bisogno di sicurezza della collettività, del tempo di applicazione della misura protettiva o della misura e delle reali possibilità di esecuzione ecc.⁴¹. Per tali motivi, il Consiglio federale ritiene opportuno mantenere l'uso di queste due espressioni.

La possibilità di eseguire le misure (protettive) simultaneamente, come proposto nei capoversi 1 e 2 dell'avamprogetto, viene eliminata per le considerazioni seguenti:

L'articolo 6 capoverso 2 OCP-CPM, consente di eseguire simultaneamente misure terapeutiche diverse secondo il CP, come previsto anche dall'articolo 56a capoverso 2 CP⁴², secondo il quale il giudice può ordinare congiuntamente più misure (terapeutiche⁴³) se queste si rivelano necessarie⁴⁴. Tuttavia, la dottrina s'interroga sull'utilità dell'articolo 56a capoverso 2 CP, ritenendo infatti più opportuno che il giudice ordini dapprima la misura terapeutica indicata in base alle attuali conoscenze. Se nel corso dell'esecuzione la decisione in merito al tipo della misura da applicare si rivela errata,

³⁸ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.2.

³⁹ BSK JStG, *Hug/Schlächli/Valär*, art. 19 N 8.

⁴⁰ BSK JStG., *Hug/Schlächli/Valär*, art. 3 N 16.

⁴¹ Cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 14 giu. 2023, 6B_1445/2021 consid. 2.4.2.4.

⁴² Rapporto esplicativo AP-OCP, n. 3.3.4.

⁴³ Sentenze del Tribunale federale del 7 ott. 2010, 6B_681/2010 consid. 3.1; del 21 mag. 2019, 6B_237/2019 consid. 4.1; *Riedo*, AJP, pag. 182.

⁴⁴ Anche il diritto penale minorile prevede la possibilità di ordinare contemporaneamente più misure protettive (art. 14 cpv. 2 DPMIn).

l'autorità competente può successivamente ordinare una misura terapeutica più adeguata⁴⁵.

Anche nella procedura di consultazione sono stati sollevati dubbi circa la possibilità di eseguire congiuntamente le misure protettive ai sensi della DPMIn con misure terapeutiche ai sensi del CP (per analogia con l'art. 6 cpv. 2), considerati i diversi principi, luoghi e modalità di esecuzione⁴⁶.

Per questi motivi, è più opportuno che le autorità interessate stabiliscano congiuntamente quale misura (protettiva) sia più urgente o più appropriata (art. 13). Se nel corso dell'esecuzione emerge che la misura differita, protettiva o terapeutica, appare più urgente o più appropriata, le autorità interessate possono concordare l'esecuzione di una nuova misura (protettiva) (cfr. commento al cpv. 2).

Poiché, se la situazione cambia⁴⁷, le misure (protettive) possono essere sostituite in qualsiasi momento da altre misure (protettive), il *capoverso 2* stabilisce – in analogia al concorso di misure terapeutiche secondo gli articoli 59-61 e 63 CP (cfr. art. 6 cpv. 3 OCP-CPM) – che le autorità competenti possono accordarsi (art. 13) sul fatto che la misura (protettiva) differita va ordinata al posto della misura (protettiva) eseguita fino a quel momento. In questo caso, si verifica quindi un cambiamento di competenza per l'esecuzione. Se ad esempio, la misura per il trattamento di turbe psichiche (art. 59 CP) deve essere eseguita al posto del collocamento precedentemente eseguito (art. 15 DPMIn), l'autorità inquirente deve sopprimere il collocamento (art. 19 cpv. 1 DPMIn) e l'autorità cantonale di esecuzione deve ordinare l'esecuzione della misura per il trattamento di turbe psichiche.

Numerosi partecipanti propongono di disciplinare nell'ordinanza come procedere con la misura (protettiva) differita dopo la *conclusione* della misura (protettiva) eseguita⁴⁸.

Il nuovo *capoverso 3* dichiara pertanto che le disposizioni pertinenti del DPMIn e del CP si applicano per analogia. Se l'autorità di esecuzione competente sopprime la misura (protettiva) eseguita perché è stata conclusa con successo o per altri motivi, l'autorità di esecuzione responsabile dell'esecuzione della misura (protettiva) differita deve esaminare se quest'ultima va ancora eseguita. Occorre tuttavia sopprimere una misura (protettiva) i cui presupposti non sono più adempiuti (riguardo alla necessità di misure). Ciò risulta dalle disposizioni speciali pertinenti e in particolare dall'articolo 56 capoverso 6 CP (eventualmente in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 2 lett. c DPMIn).

Se viene prima eseguita una misura terapeutica e quest'ultima si conclude con successo o viene soppressa per altri motivi, la questione dell'esecuzione della misura protettiva differita non si pone probabilmente più, dato che ogni misura protettiva

⁴⁵ Cfr. a tale proposito anche *Urwyler*, *Angeordnete Therapie als Allheilmittel?*, pag. 69 segg.; *Trechsel/Pieth*, *Praxiskommentar StGB*, art. 56a N 2; BSK StGB, *Heer*, art. 56a N 3 seg.

⁴⁶ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.4.

⁴⁷ *Aebersold*, *Jugendstrafrecht*, N 477; BSK StGB, *Heer*, art. 62c N 5; BSK StGB, *Heer*, art. 63b, N 16 segg.

⁴⁸ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.4.

cessa con il compimento del 25° anno di età della persona condannata (art. 19 cpv. 2 DPMIn) e deve quindi essere soppressa⁴⁹.

Riguardo alla *competenza* per l'esecuzione delle misure (protettive) si veda il numero 4.17.

4.11 **Articolo 12e: Collocamenti a tenore del DPMIn e pene detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente**

Sia nel diritto penale minorile che in quello per adulti si applica il principio secondo cui la misura precede la pena (cfr. art. 57 cpv. 2 CP, art. 32 cpv. 1 DPMIn). In tal modo s'intende favorire l'*effetto risocializzante* della misura (protettiva)⁵⁰.

Di conseguenza, secondo l'articolo 12e l'esecuzione di un collocamento secondo l'articolo 15 DPMIn precede l'esecuzione di una pena detentiva secondo l'articolo 40 CP, così come previsto anche dal diritto penale degli adulti nel caso di concorso di misure terapeutiche stazionarie secondo gli articoli 59–61 CP con pene detentive secondo l'articolo 40 CP (cfr. art. 9 cpv. 1 primo periodo)⁵¹.

Più partecipanti alla consultazione ritengono poco chiaro il modo di procedere con la pena detentiva se quest'ultima viene preceduta dal collocamento⁵². Il capoverso 1 precisa pertanto che in questo caso l'esecuzione della pena detentiva è differita (cfr. anche l'art. 9 cpv. 1, secondo periodo).

Numerosi partecipanti propongono inoltre di disciplinare nell'ordinanza il trattamento della pena detentiva differita *dopo la conclusione* del collocamento⁵³. Il nuovo capoverso 2 dichiara applicabili per analogia le disposizioni pertinenti del DPMIn e del CP.

Occorre distinguere se il collocamento viene soppresso perché ha *raggiunto il suo scopo* o *per altri motivi*.

Secondo l'articolo 32 capoverso 2 DPMIn, la pena detentiva differita non viene più eseguita se è posto fine al collocamento perché ha raggiunto il suo scopo. Lo stesso vale nel diritto penale degli adulti, infatti, se la misura terapeutica stazionaria si è conclusa con successo, la pena detentiva differita non viene più eseguita (art. 62b cpv. 3 CP), per impedire che l'esecuzione penale successiva rimetta in questione il successo ottenuto con la misura (protettiva)⁵⁴. Per tali motivi, se *il collocamento è stato eseguito con successo* (art. 15 DPMIn), nemmeno la *pena detentiva differita*

⁴⁹ BSK JStG, *Hug/Schläfli/Valär*, art. 19 N 14; PC DPMIn, *Geiger/Recondo/Tirelli*, art. 19 N 11.

⁵⁰ StGB Praxiskommentar, *Trechsel/Pauen Borer*, art. 57 N 2.

⁵¹ BSK JStG, *Hug/Schläfli/Valär*, art. 32 N 8.

⁵² Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.5.

⁵³ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.5.

⁵⁴ Messaggio concernente la modifica del CP, n. 423.316; BSK JStG, *Hug/Schläfli/Valär*, art. 32 N 5; PC DPMIn, *Geiger/Recondo/Tirelli*, art. 32 N 8 segg.; BSK StGB, *Heer*, art. 62b N 4; CR CP I, *Ludwiczak Glassey/Roth/Thalmann*, art. 57 N 13; DTF 111 IV 2, consid. 2.

(art. 40 CP) *va più eseguita* (per analogia all'art. 32 cpv. 2 DPMIn e all'art. 62b cpv. 3 CP).

Se al collocamento è posto *fine per altri motivi*, secondo l'articolo 32 capoverso 3 DPMIn l'autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della libertà debba ancora essere eseguita. Va tenuto conto della limitazione della libertà derivante dal collocamento. Un disciplinamento analogo si applica al diritto penale degli adulti: se una misura terapeutica stazionaria viene soppressa per altri motivi, occorre decidere in merito all'esecuzione della pena detentiva differita. La limitazione della libertà derivante dalla misura è computata nella pena (art. 62c cpv. 2 e art. 57 cpv. 3 CP). Di conseguenza, anche in caso di soppressione del collocamento per altri motivi, occorre decidere se e in che misura la pena detentiva differita debba essere ancora eseguita (per analogia all'art. 32 cpv. 3 DPMIn e art. 62c cpv. 2 e art. 57 cpv. 3 CP).

Nel corso della consultazione è stata inoltre richiamata l'attenzione sulla mancanza di un disciplinamento chiaro delle modalità secondo cui la limitazione della libertà derivante dal collocamento è *computata* nella pena detentiva ancora da eseguire⁵⁵: il diritto vigente non definisce i criteri secondo cui eseguire il computo. Il secondo periodo dell'articolo 32 capoverso 3 DPMIn stabilisce soltanto che la limitazione della libertà derivante dal collocamento va computata nella privazione della libertà. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, il fattore decisivo è la portata della limitazione della libertà effettivamente imposta al condannato durante l'esecuzione del collocamento, cioè le circostanze concrete dell'esecuzione⁵⁶. Se il collocamento comporta una limitazione della libertà di un'intensità equivalente all'esecuzione di una pena detentiva, va integralmente computato alla pena. Le forme di esecuzione meno incisive non vanno computate al 100%, ma a una percentuale inferiore⁵⁷. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si deve tenere conto anche del miglioramento, perché, ad esempio, il condannato che ha fatto fallire il collocamento rifiutando in ogni modo di collaborare non può essere ricompensato computando integralmente la durata della misura protettiva⁵⁸.

Le stesse considerazioni valgono anche per il computo, nella pena detentiva ancora da eseguire, della limitazione della libertà derivante dal collocamento. Il giudice competente per il computo sulla pena detentiva da eseguire (vedi sopra) dovrà chiarire le condizioni effettive in cui il collocamento è stato eseguito⁵⁹. Poiché la portata del computo è determinata dalle circostanze specifiche del singolo caso, non appare praticamente possibile né opportuno introdurre nell'ordinanza dei criteri di determinazione.

Riguardo alla *competenza* per l'esecuzione delle diverse sanzioni si veda il numero 4.17.

⁵⁵ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.5.

⁵⁶ Riguardo alla portata del computo cfr. BSK JStG, *Hug/Schläfli/Valär*, art. 32 N 6; *Aebersold*, *Jugendstrafrecht*, pag. 189 n. marg. 610 con riferimento alla giurisprudenza del Cantone di Berna; cfr. anche *Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom 30. Aug. 2023*, S 2023 6, consid. 4.

⁵⁷ DTF 145 IV 424, consid. 4.5.2 *seg.*

⁵⁸ DTF 142 IV 359, consid. 2.4; *Riedo*, *Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht*, n. marg. 1276 *segg.*; *Holderegger*, *Schutzmassnahmen des JStG*, §19 n. marg. 870.

⁵⁹ DTF 145 IV 424, consid. 4.5.3.

4.12 **Articolo 12f: Pene a tenore del DPMIn e misure terapeutiche stazionarie a tenore del CP eseguibili simultaneamente**

Come osservato nel numero 4.11, le misure (protettive) vanno eseguite prima della pena detentiva o della privazione della libertà. Se lo stesso principio viene applicato alle prestazioni personali, anche queste possono essere eseguite solo dopo una misura (protettiva), perché il DPMIn le qualifica come sanzioni. Nemmeno il fatto che la prestazione personale possa essere considerata una sorta di riparazione e avere un effetto positivo sull'esecuzione della misura terapeutica stazionaria cambia tale qualifica. Pertanto, non vi è alcun motivo di accogliere la richiesta avanzata durante la procedura di consultazione⁶⁰, secondo la quale la prestazione personale va eseguita prima della misura terapeutica stazionaria.

Di conseguenza, *secondo il capoverso 1*, l'esecuzione di misure terapeutiche stazionarie secondo gli articoli 59–61 CP precede l'esecuzione di prestazioni personali secondo l'articolo 23 DPMIn o di privazioni della libertà secondo l'articolo 25 DPMIn. Per maggiore chiarezza il capoverso specifica che l'esecuzione delle pene menzionate è differita a favore dell'esecuzione di misure terapeutiche stazionarie (cfr. anche art. 9 cpv. 1 e 12 cpv. 2)⁶¹.

Numerosi partecipanti propongono inoltre di disciplinare nell'ordinanza come procedere con la pena minorile differita *dopo la conclusione* della misura terapeutica stazionaria⁶². Il nuovo *capoverso 2* rimanda pertanto alle disposizioni pertinenti del DPMIn e del CP, precisando che esse si applicano per analogia.

Come nel caso del concorso di un collocamento e una pena detentiva (cfr. n. 4.11) occorre distinguere, il caso in cui la misura terapeutica stazionaria è stata conclusa perché *ha raggiunto lo scopo* o se è stata soppressa *per altri motivi*.

Se la misura stazionaria terapeutica si è *conclusa con successo, non occorre eseguire la pena minorile* (per analogia all'art. 32 cpv. 2 DPMIn, art. 62b cpv. 3 CP) per impedire che l'esecuzione penale successiva comprometta il successo della terapia e la reintegrazione.

Se la misura stazionaria è soppressa *per altri motivi*, occorre decidere se e in quale misura la pena minorile differita debba ancora essere eseguita (per analogia all'art. 32 cpv. 3 e 4 DPMIn, art. 62c cpv. 2 CP). La limitazione della libertà derivante dalla misura terapeutica stazionaria è computata nella pena (per analogia art. 32 cpv. 3 e 4 DPMIn, art. 57 cpv. 3 e art. 62c cpv. 2 CP). A differenza del collocamento (cfr. n. 4.11), la limitazione della libertà derivante dalla misura terapeutica stazionaria va sempre computata, indipendentemente dalla sua portata⁶³. Nel caso di una prestazione personale differita (art. 23 DPMIn), la questione di un'eventuale esecuzione non si

⁶⁰ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.6.

⁶¹ Tale precisazione è stata formulata da diversi partecipanti alla consultazione, in particolare nel contesto dell'art. 12e; cfr. Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.2 e 4.5.

⁶² Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.5.

⁶³ StGB Praxiskommentar, *Trechsel/Pauen Borer*, art. 57 N 4; BSK StGB, *Heer*, art. 57 N 9; CR CP I, *Ludwiczak Glassey/Roth/Thalmann*, art. 57 N 16.

porrà praticamente mai, perché la durata di una misura terapeutica stazionaria è di molte volte superiore⁶⁴. È presumibile che lo stesso valga per la privazione della libertà differita (art. 25 DPMIn)⁶⁵.

È tuttavia possibile che la questione di un'eventuale *esecuzione* della pena minorile non si ponga più nel momento in cui la misura terapeutica stazionaria viene soppressa: essendo stato raggiunto il *termine di prescrizione assoluto*, la pena minorile non può più essere eseguita. Infatti l'esecuzione di qualsiasi pena inflitta ai sensi del DPMIn cessa al più tardi quando il condannato raggiunge l'età di 25 anni (art. 37 cpv. 2 DPMIn)⁶⁶.

Riguardo alla *competenza* per l'esecuzione delle diverse sanzioni si veda il numero 4.17.

4.13 **Articolo 12g: Trattamenti ambulatoriali a tenore del DPMIn e pene detentive a tenore del CP eseguibili simultaneamente o trattamenti ambulatoriali a tenore del CP e privazione della libertà a tenore del DPMIn eseguibili simultaneamente**

In sede di consultazione, è stata sottolineata l'assenza di una disposizione che disciplini il concorso di trattamenti ambulatoriali (art. 14 DPMIn o art. 63 CP) con le privazioni della libertà (art. 25 DPMIn) o con le pene detentive (art. 40 CP)⁶⁷. Per tale motivo l'articolo 12g prevede un nuovo disciplinamento che, per analogia all'articolo 10, coordina l'esecuzione simultanea di trattamenti ambulatoriali secondo il DPMIn e di pene detentive secondo il CP o di trattamenti ambulatoriali secondo il CP e di pene detentive secondo il DPMIn.

Il principio secondo cui la misura precede la pena è obbligatorio nel diritto penale degli adulti solo per le misure terapeutiche stazionarie (art. 57 cpv. 2 CP). Per quanto riguarda i trattamenti ambulatoriali, il giudice dispone di un margine di apprezzamento (art. 63 cpv. 2 CP). Vige il principio secondo cui il trattamento ambulatoriale si esegue in concomitanza con la pena detentiva⁶⁸. Anche nel diritto penale minorile l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento per differire la privazione della libertà a favore del trattamento ambulatoriale (art. 32 cpv. 4 DPMIn).

⁶⁴ Per i minori di età superiore ai 15 anni nel momento della commissione del reato, la prestazione personale può essere ordinata per una durata massima di 3 mesi (art. 23 cpv. 3 DPMIn).

⁶⁵ Secondo la statistica dell'UST, le privazioni della libertà senza condizionale (art. 25 DPMIn) superiori a un 1 anno sono pronunciate molto raramente nella pratica (2020: 2 / 2021: 9 / 2022: 8); cfr. statistica, disponibile in tedesco, delle condanne penali dei minorenni «Jugendurteile nach Art und Dauer der Hauptstrafe, Schweiz und Kantone [ab 2020]», reperibile sul sito: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Criminalità e diritto penale > Giustizia penale > Condanne penali dei minorenni.

⁶⁶ BSK JStG, *Hug/Schläfli/Valär*, art. 37 N 5.

⁶⁷ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.2.

⁶⁸ BSK StGB-*Heer*, art. 63 N 39.

Secondo il *capoverso 1 lettera a* le autorità interessate hanno la possibilità di ordinare l'esecuzione simultanea di un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMIn) con una pena detentiva (art. 40 CP).

La *lettera b* dà alle autorità competenti - come nell'articolo 12d - la possibilità di eseguire la sanzione più urgente o più appropriata - un trattamento ambulatoriale o una pena detentiva - e di differire l'altra sanzione (riguardo alle espressioni «più urgente» o «più appropriata» cfr. n. 4.10).

Secondo il *capoverso 2* le stesse possibilità sussistono anche in caso di concorso di un trattamento ambulatoriale (art. 63 CP) con una privazione della libertà (art. 25 DPMIn).

Le autorità interessate dispongono così della *massima flessibilità possibile* per tenere conto nel modo migliore delle circostanze di ogni singolo caso.

Se queste sanzioni *non vengono eseguite simultaneamente* (cpv. 1 lett. b, cpv. 2 in combinato disposto con il cpv. 1 lett. b), la valutazione su come procedere con la sanzione differita dopo *la conclusione o la soppressione* del trattamento ambulatoriale o dopo la conclusione della privazione della libertà o della pena detentiva è retta dalle disposizioni pertinenti del DPMIn (artt. 19 e 32 cpv. 4) e del CP (art. 63b); secondo il *capoverso 3*, queste ultime sono applicabili per analogia.

Se il trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMIn o art. 63 CP) *si è concluso con successo*, la privazione della libertà differita o la pena detentiva differita non è più eseguita (per analogia all'art. 32 cpv. 4 in combinato disposto con il cpv. 2 DPMIn, art. 63b cpv. 1 CP). Se il trattamento ambulatoriale è invece concluso *per altri motivi* l'autorità competente deve decidere se e in quale misura la privazione della libertà differita vada eseguita. La limitazione della libertà derivante dal trattamento ambulatoriale va computata (art. 32 cpv. 4 in combinato disposto con il cpv. 3 DPMIn; art. 63b e art. 57 cpv. 3 CP); di norma, è possibile *computare una parte limitata* del trattamento ambulatoriale. L'autorità competente ha un ampio margine di apprezzamento al riguardo⁶⁹. Dovrà accertare la portata delle limitazioni derivanti dal trattamento ambulatoriale (cfr. n. 4.11).

In caso di differimento di un trattamento ambulatoriale o di una privazione della libertà secondo il DPMIn, è possibile che tali sanzioni non possano essere più eseguite una volta conclusa l'esecuzione della sanzione secondo il CP, perché la persona condannata potrebbe nel frattempo aver raggiunto l'età di 25 anni (art. 19 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 DPMIn).

Riguardo alla *competenza* per l'esecuzione delle diverse sanzioni si veda il numero 4.17.

⁶⁹ BSK StGB, Heer, art. 63b N 6; BSK JStG, Hug/Schläfli/Valär, art. 32 N .

4.14 **Articolo 12h: Sanzioni a tenore del DPMIn e internamenti a tenore del CP eseguibili simultaneamente**

Un internamento costituisce l'«ultima ratio» ed è pronunciato soltanto se l'autore del reato soffre di turbe psichiche gravi e ha commesso un reato grave con il quale ha seriamente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona. Deve altresì sussistere un'alta probabilità che commetta nuovi reati di questo genere. Inoltre, l'internamento può essere pronunciato soltanto se una misura terapeutica stazionaria per curare le malattie psichiche non ha prospettive di successo. L'internamento serve a garantire la sicurezza pubblica e intende tutelare la società dalla commissione di futuri reati da parte della persona in questione.

Si può presumere che nella pratica le sanzioni di diritto penale minorile e gli internamenti non coincideranno quasi mai. Infatti è praticamente impossibile formulare una prognosi sulla pericolosità (inidoneità alla terapia) che potrebbero giustificare l'internamento di persone che hanno commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno di età⁷⁰. Anche per i giovani adulti, di età inferiore ai 25 anni, l'internamento è ordinato molto raramente⁷¹.

In caso di concorso nell'esecuzione con sanzioni di diritto penale minorile, l'internamento secondo il *capoverso 1*, vista la sua funzione preventiva, va in linea di principio eseguito prima delle altre misure (per le eccezioni cfr. cpv. 3), analogamente a quanto previsto per il concorso di sanzioni penali per adulti con l'internamento. La disposizione precisa ora che l'esecuzione delle sanzioni minorili viene differita.

Numerosi partecipanti hanno proposto di disciplinare nell'ordinanza come procedere, *dopo la conclusione dell'internamento*, con la sanzione minorile differita⁷². Come già accennato, si può presumere che nella pratica non si verificherà quasi mai un concorso tra queste sanzioni. Se dovesse comunque verificarsi tale caso eccezionale, in generale non dovrebbe più essere possibile eseguire la sanzione minorile dopo la conclusione dell'internamento, perché tale sanzione non può più essere eseguita dopo la scadenza del termine di prescrizione (art. 19 cpv. 2 o art. 37 DPMIn). Tuttavia, non si può escludere con certezza che nella pratica una sanzione minorile debba essere eseguita dopo l'internamento. Il *capoverso 2* prevede pertanto di rinunciare all'esecuzione della sanzione minorile differita⁷³ se al condannato viene ordinato di sottoporsi a misure terapeutiche stazionarie (art. 65 cpv. 1 CP) o se la sua liberazione diventa definitiva poiché ha superato con successo il periodo di prova (art. 64a cpv. 5 CP).

⁷⁰ Messaggio Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni, pag. 28 e 31 riguardo alla prognosi.

⁷¹ Negli anni 2013-2016 per tale fascia di età è infatti stato ordinato un internamento all'anno, nessuno negli anni 2017-2020 e uno nel 2021 e nel 2022. Cfr. statistica dell'UST riguardo a. «Massnahmenvollzug: mittlerer Insassenbestand mit Verwahrung (art. 64 StGB) nach Geschlecht, Nationalität und Alter» (1984–2022), disponibile in tedesco sul sito: www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Kriminalität und Strafrecht > Justizvollzug > Inhaftierte Erwachsene > Massnahmenvollzug.

⁷² Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.7.

⁷³ Tale proposta è stata avanzata varie volte anche in sede di consultazione; Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.7.

Se, prima o durante l'esecuzione di un internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 CP, un condannato adempie le condizioni per una *misura terapeutica stazionaria*, il giudice può ordinarla a posteriori (art. 65 cpv. 1 CP). Se la persona condannata è ritenuta idonea alla terapia, in genere viene disposta tale misura. In questo caso, appare opportuno rinunciare già in tale momento all'esecuzione della sanzione minorile differita. Questo perché, una volta conclusa la misura terapeutica stazionaria, è probabile che la sanzione minorile non possa più essere eseguita (art. 19 cpv. 2 o art. 37 DPMIn). Inoltre, è probabile che la limitazione della libertà derivante dall'internamento superi notevolmente la durata della pena minorile, per cui la pena differita non va più eseguita (per analogia all'art. 32 cpv. 3 DPMIn, art. 57 cpv. 3 CP). Il tempo trascorso rende in generale superflua la misura protettiva differita; la persona condannata viene ora trattata tenendo conto delle sue attuali esigenze nell'ambito della misura terapeutica stazionaria (artt. 59-61 CP).

L'autorità di esecuzione può anche direttamente *liberare condizionalmente* la persona condannata dall'internamento, se vi è da attendersi che superi con successo il periodo di prova (art. 64a cpv. 1 CP). Nella prassi, la liberazione condizionale viene concessa solo molto raramente a causa dei severi parametri relativi alla prognosi legale⁷⁴. Dopo la liberazione definitiva si rinuncia anche a eseguire sanzioni differite, ammesso che possano ancora esserlo (art. 19 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 DPMIn).

L'unica deroga al principio della priorità dell'internamento (cfr. cpv. 1) è prevista nei casi di concorso tra privazione della libertà e l'internamento. Conformemente al *capoverso 3*, la privazione della libertà secondo il DPMIn va eseguita prima dell'internamento, come previsto anche dal diritto penale degli adulti (cfr. art. 64 cpv. 2 CP, art. 9 cpv. 2 OCP-CPM).

Riguardo alla *competenza* per l'esecuzione delle diverse sanzioni si veda il numero 4.17.

4.15 Articolo 12i: Collocamenti o pene a tenore del DPMIn ed espulsioni a tenore del CP eseguibili simultaneamente

Il diritto penale minorile non prevede l'espulsione. Tuttavia, a causa della separazione formale (cfr. n. 1) potrebbe esservi concorso nell'esecuzione di un'espulsione secondo il CP con pene (p. es. multa, prestazione personale, privazione della libertà) o privazioni della libertà (collocamento) eseguibili secondo il DPMIn⁷⁵.

Se nel diritto penale degli adulti vi è concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di espulsioni con pene o misure privative della libertà, prima dell'espulsione vanno eseguite

⁷⁴ Cfr. l'articolo pubblicato nell'*Aargauer Zeitung* l'11.3.2018: *Verwahrung - Studie zeigt, wie viele Verwahrte freikommen: «Die Schweiz hat alles andere als eine Kuscheljustiz»*; cfr. p. es. anche la sentenza del TF 6B_124/2021 consid. 2.3: alta probabilità del successo del periodo di prova in libertà.

⁷⁵ Cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 3 marzo 2022, 6B_1037/2021 consid. 6.3 e del 14 giugno 2023, 6B_1445/2021 consid. 2.4.2.5 riguardo alla possibilità, secondo il diritto vigente, di ordinare l'espulsione di una persona che ha commesso reati prima e dopo i 18 anni.

le pene o parti delle pene senza condizionale nonché le misure privative della libertà (cfr. art. 12b in combinato disposto con art. 66c cpv. 2 CP). L'espulsione è eseguita appena il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall'esecuzione della pena o della misura oppure appena la misura privativa della libertà sia soppressa, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un'altra misura privativa della libertà (cfr. art. 12b OCP-CPM in combinato disposto con l'art. 66c cpv. 3 CP). Le pene condizionali o le parti condizionali della pena non impediscono pertanto all'esecuzione dell'espulsione⁷⁶.

Soprattutto per motivi di prevenzione speciale e generale appare opportuno coordinare in modo analogo il concorso, nell'esecuzione, di collocamenti o pene secondo il DPMIn con le espulsioni secondo il CP.

Durante la consultazione tale soluzione ha ottenuto un riscontro prevalentemente positivo⁷⁷. Alcuni partecipanti hanno tuttavia sostenuto che l'esecuzione di un'espulsione dopo che è stata eseguita una misura protettiva come il collocamento (art. 15 DPMIn), *contraddice il senso e lo scopo della misura protettiva* ovvero la reintegrazione nella società⁷⁸. La questione si pone anche nel caso delle sanzioni previste dal diritto degli adulti, ad esempio se l'espulsione deve essere eseguita dopo una misura terapeutica stazionaria conclusa con successo (artt. 59-61 CP). Nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa sull'espulsione, il legislatore si è tuttavia espresso esplicitamente a favore di tale approccio⁷⁹, considerato l'interesse di garantire che anche le persone condannate e tenute a lasciare la Svizzera dopo l'esecuzione della pena e della misura non commettano ulteriori reati⁸⁰.

Non è possibile dare seguito alla richiesta espressa nel corso della consultazione, secondo la quale in tali situazioni *occorre rinunciare all'esecuzione dell'espulsione*⁸¹. Le disposizioni sull'espulsione non prevedono la possibilità di rinunciare o di revocare a posteriori l'esecuzione di un'espulsione passata in giudicato. Infatti, l'articolo 121 capoverso 3 Cost. prevede che una persona condannata all'espulsione con sentenza passata in giudicato perde il diritto di dimora nonché ogni diritto di soggiorno in Svizzera⁸². L'esecuzione dell'espulsione può essere differita provvisoriamente soltanto se il principio di non respingimento (diritto internazionale cogente) lo richiede (art. 66d CP) o se ostacoli tecnici intralciano l'esecuzione dell'espulsione (ad esempio, a causa del rifiuto del Paese d'origine di rilasciare documenti di viaggio)⁸³.

Riguardo alla *competenza* per l'esecuzione delle diverse sanzioni si veda il numero 4.17 e il numero 4.20 per *l'esecuzione dell'espulsione*.

⁷⁶ Commenti UFG espulsione giudiziaria, n. 2.9.4.

⁷⁷ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.8.

⁷⁸ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.8.

⁷⁹ Messaggio Iniziativa espulsione, n. 2.1.3.

⁸⁰ Vollzugslexikon, *Brägger*, «Landesverweisung»; cfr. anche il parere del Consiglio federale del 16 nov. 2016 in merito all'Ip. 16.3645 Keller-Sutter, «Nuovo diritto in materia d'espulsione. Ripercussioni per l'esecuzione delle pene?».

⁸¹ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.8.

⁸² Messaggio Iniziativa espulsione, n. 1.2.9.

⁸³ Messaggio Iniziativa espulsione, n. 2.1.4.

4.16 Titolo della sezione 4

Secondo il diritto vigente la sezione 4 disciplina in particolare soltanto l'accordo e la competenza nei casi di concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni del CP pronunciate *in diversi Cantoni*.

Poiché possono sorgere questioni di accordo e competenza pure in caso di concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di più sanzioni secondo il DPMin e il CP pronunciate in diverse sentenze nel *medesimo Cantone* (cfr. n. 4.18), gli articoli 13 e 14b prevedono nuove disposizioni in merito. Il titolo della sezione 4 è pertanto adeguato.

4.17 Osservazioni preliminari sulla competenza in materia di esecuzione in caso di concorso di sanzioni secondo il DPMin e il CP

Dalla consultazione è emerso che non è chiaro quale autorità sia competente per l'esecuzione delle sanzioni concorrenti del DPMin e del CP⁸⁴.

La competenza per l'esecuzione delle rispettive sanzioni è disciplinata dalle disposizioni pertinenti del DPMin, del PPMIn, del CPP e del CP, nonché dal diritto cantonale. L'ordinanza non si discosta da questo ordinamento delle competenze.

L'articolo 439 capoverso 1 CPP lascia in particolare ai Cantoni il compito di designare le autorità responsabili dell'esecuzione delle pene e delle misure nell'ambito del *diritto penale degli adulti*; sono fatte salve le norme speciali previste nel CPP e nel CP. L'articolo 372 capoverso 1 CP stabilisce che, in linea di principio, le *autorità di esecuzione cantonali*⁸⁵ eseguono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali.

L'articolo 42 capoverso 1 PPMIn stabilisce invece che nell'ambito del *diritto penale minorile*, sono imperativamente competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure protettive ai sensi del DPMin (competenza per materia) *le autorità inquirenti*, di regola quelle del luogo del giudizio (art. 10 cpv. 6 PPMIn)⁸⁶. A differenza del diritto penale degli adulti, quello minorile *non prevede un'autorità esecutiva separata*⁸⁷. In un Cantone possono esserci anche più autorità inquirenti (competenza locale)⁸⁸. Questa soluzione sottolinea che le decisioni sulle pene minorili vanno eseguite dall'autorità (o dalle persone) che non solo dispongono di specifiche conoscenze psicologiche, sociologiche, forensi e criminologiche nell'ambito della delinquenza minorile e di

⁸⁴ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.7, 4.10.

⁸⁵ Non è escluso che, nell'ambito dell'applicazione dell'OCP-CPM-DPMin, l'esecuzione della pena venga trasferita a un altro Cantone (con tutte le competenze in materia di esecuzione) o che la pena venga eseguita in un altro Cantone in seguito a un accordo (le competenze in materia di esecuzione non sono trasferite, al massimo lo sono singole competenze).

⁸⁶ Per il perseguimento penale vale di norma il principio del domicilio (luogo di dimora abituale), art. 10 cpv. 1 PPMIn.

⁸⁷ Le competenze delle autorità di esecuzione vanno stabilite dal diritto cantonale solo nella misura in cui non sono già disciplinate nel DPMin, cfr. BSK JStPO-Rae/Hebeisen art. 42 N 1.

⁸⁸ Il Cantone di Berna conta ad esempio 4 regioni e il Cantone di Zurigo 5.

comprovate conoscenze del diritto penale minorile formale e materiale, ma che conoscano anche la persona condannata, la sua storia e le circostanze locali⁸⁹.

Ai condannati per reati commessi prima e dopo il compimento del 18° anno di età (art. 3 cpv. 2 DPMIn) sarebbe teoricamente possibile applicare un disciplinamento cantonale secondo cui l'autorità inquirente esegue tutte le sentenze, comprese quelle pronunciate sulla base del CP. Il PPMIn non esclude infatti l'applicazione dell'articolo 439 capoverso 1 CPP (art. 3 cpv. 2 e contrario PPMIn). Tuttavia, tale soluzione non pare appropriata, poiché probabilmente l'autorità inquirente non dispone delle conoscenze necessarie per l'esecuzione delle sanzioni per adulti. E viceversa, le disposizioni dell'articolo 42 capoverso 1 PPMIn non consentono alle autorità esecutive cantonali, responsabili dell'esecuzione delle sentenze del diritto penale degli adulti, di eseguire le sentenze del diritto penale dei minori.

Infine, va notato che determinate decisioni da prendere in relazione con l'esecuzione di sanzioni, non sono di competenza delle autorità cantonali di esecuzione o delle autorità inquirenti, bensì dei tribunali⁹⁰ (ai sensi del CP) o delle autorità giudicanti⁹¹ (ai sensi del DPMIn). Anche queste competenze derivano dalle pertinenti disposizioni del DPMIn, della PPMIn, del CP e del CPP.

Da quanto precede risulta che la competenza per l'esecuzione (e per le eventuali decisioni connesse) deriva dalla sanzione da eseguire nel caso specifico⁹².

4.18 Articolo 13: Accordo tra i Cantoni o le autorità interessate

L'articolo 13 disciplina la procedura se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni del CP inflitte da sentenze pronunciate in *Cantoni diversi*. Non vi è una *modifica materiale* rispetto al diritto vigente. I Cantoni si accordano sull'esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate oppure sull'esecuzione simultanea delle sanzioni.

Lo stesso vale in caso di concorso, nell'esecuzione, di sanzioni per minori e adulti pronunciate in diverse sentenze (cfr. art. 12d, 12g), il che è stato in via di principio approvato da diversi partecipanti⁹³.

Se nell'esecuzione tali sanzioni in concorso sono state pronunciate in più sentenze dello *stesso Cantone*, non è inizialmente chiaro, a differenza di quanto accade nel

⁸⁹ BSK JStPO-Rae/Hebeisen, art. 42 N 1 segg.; Jositsch/Riesen-Kupper, Kommentar JStPO, art. 42 N 1 segg.

⁹⁰ P. es. le decisioni relative alla prosecuzione delle misure terapeutiche (art. 59 cpv. 4, art. 60 cpv. 4, art. 63 cpv. 4 CP) o determinate decisioni in relazione con la soppressione di misure terapeutiche (art. 62c cpv. 3, 4 e 6 CP) o decisioni legate all'insuccesso del periodo di prova del liberato condizionalmente (art. 62a CP).

⁹¹ P. es. determinate decisioni legate all'insuccesso del periodo di prova del minore liberato condizionalmente (art. 31 DPMIn) o la decisione in merito alla sostituzione di una misura protettiva con una misura più severa (art. 18 cpv. 1 DPMIn).

⁹² Tale approccio è stato proposto anche da singoli partecipanti alla consultazione; cfr. Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.10.

⁹³ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.10.

diritto penale degli adulti, quale sia l'autorità competente. Infatti, l'esecuzione di pene e misure protettive secondo il DPMIn compete all'autorità inquirente (art. 42 cpv. 1 PPMIn), mentre l'esecuzione di pene e misure secondo il CP compete a un'autorità d'esecuzione specifica designata dai Cantoni (cfr. n. 4.17)⁹⁴.

Per tale motivo il *capoverso* 2, con riferimento all'applicazione per analogia del *capoverso* 1, prevede che le autorità d'esecuzione interessate dello stesso Cantone si accordino sull'esecuzione della misura (protettiva) o della pena più urgente o appropriata (art. 12d, art. 12g cpv. 1 lett. b) o sulla loro esecuzione simultanea (art. 12g cpv. 1 lett. a).

La *rubrica* dell'articolo 13 è adeguata di conseguenza.

Nell'ambito della consultazione è stato fatto notare che non è chiaro su quali *prescrizioni* debba essere basato l'accordo tra le autorità⁹⁵. In proposito si può affermare quanto segue.

L'esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (art. 123 cpv. 2 Cost.). Nel CP, nel DPMIn e nella OCP-CPM-DPMIn, la Confederazione disciplina pertanto, se necessario, soltanto i principi. Per questo motivo, nell'ambito dell'esecuzione di sanzioni concorrenti ai sensi del CP non vi sono prescrizioni riguardo all'accordo; tali prescrizioni non vanno introdotte nemmeno per il concorso di sanzioni ai sensi del DPMIn e del CP. I Cantoni sono liberi di emanare norme al riguardo (ad esempio nel diritto concordatario).

Nella consultazione è inoltre stata posta la questione di come un'autorità interessata possa prendere conoscenza di un concorso di sentenze⁹⁶. Il diritto vigente prevede che già durante il procedimento penale sussistono vari obblighi di accertamento, comunicazione e informazione. Diverse disposizioni processuali penali obbligano o autorizzano le autorità a ottenere le informazioni necessarie da altre autorità, ad esempio nell'ambito dell'accertamento della situazione personale, in particolare riguardo ai precedenti penali e ad eventuali procedimenti in corso (art. 31 PPMIn, art. 161, 195 cpv. 2 e 308 CPP).

Secondo l'articolo 75 capoverso 1 CPP le autorità penali devono informare le autorità di esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. I Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità (art. 75 cpv. 4 CPP). Le decisioni passate in giudicato sono, se necessario, comunicate alle autorità di esecuzione (art. 84 cpv. 6 CPP). Tali norme vengono applicate anche ai procedimenti penali minorili (cfr. art. 1 cpv. 2 PPMIn e contrario).

Inoltre, le sanzioni passate in giudicato sono di regola iscritte nel casellario giudiziale così come i procedimenti penali pendenti, se sono adempite determinate condizioni (art. 16 in combinato disposto con l'art. 18 della legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale, LCaGi⁹⁷).

⁹⁴ *Murer Mikolasek*, Analyse JStPO, n. marg. 759.

⁹⁵ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.10.

⁹⁶ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.2.

⁹⁷ RS 330

Infine, i Cantoni tengono di regola dei registri sull'esecuzione delle pene e delle misure, per fornire alle autorità di esecuzione una panoramica delle sentenze penali pronunciate nei confronti di una persona indicando le condanne da eseguire o già eseguite⁹⁸.

Le autorità interessate all'esecuzione delle sanzioni dispongono quindi di vari modi per ottenere informazioni su altre sanzioni pronunciate contro una persona condannata.

4.19 Articolo 14: Competenza per l'esecuzione in caso di concorso di sanzioni a tenore del CP

Sulla base dei pareri pervenuti durante la consultazione e a differenza di quanto previsto dall'avamprogetto, il nuovo articolo 14*b* disciplina il modo di procedere in caso di concorso tra le sanzioni previste dal DPMin e dal CP, qualora non vi sia un accordo tra le autorità interessate (cfr. n. 4.21); tale approccio è ritenuto appropriato in particolare a causa della particolarità della procedura penale minorile (cfr. cfr. 4.17).

Come finora, l'articolo 14 si applica solo alla competenza in caso di concorso nell'esecuzione di sanzioni del CP. La *rubrica* dell'articolo è adeguata di conseguenza.

Le uniche modifiche riguardano le lettere b e c dello stesso articolo. Il lavoro di pubblica utilità non figura più alla *lettera b* poiché dal 1° gennaio 2018 costituisce una forma di esecuzione (cfr. n. 4.4). La *lettera c* va quindi abrogata. Le lettere a, d ed e restano invariate rispetto al diritto vigente.

4.20 Articolo 14a: Espulsione

Il principio secondo cui la competenza va concordata e il disciplinamento sussidiario per la competenza non sono invece applicati se nell'esecuzione vi è concorso di un'espulsione con una pena o una misura privativa della libertà secondo il CP. In tal caso si applicano infatti le regole dell'articolo 14a⁹⁹.

L'esecuzione di un'espulsione in concorso con una pena o una misura privativa della libertà secondo il CP, pronunciata in un altro Cantone compete al Cantone che l'ha ordinata (art. 14a cpv. 2)¹⁰⁰. Tale principio va applicato anche in caso di concorso di pene o misure protettive di privazione della libertà secondo il DPMin (art. 12*i*). Il *capoverso 2* dell'articolo 14a è adeguato di conseguenza.

⁹⁸ P. es. art. 126 segg. di Justizvollzugsverordnung vom 22. Aug. 2018 des Kantons Bern (JV, BSG 341.11) (ordinanza del 22 ago. 2018 sull'esecuzione giudiziaria del Cantone di Berna).

⁹⁹ Cfr. per i dettagli: Commenti UFG espulsione giudiziaria, pag. 27 segg.

¹⁰⁰ I Cantoni disciplinano quale sia l'autorità competente per l'esecuzione dell'espulsione; cfr. Messaggio Iniziativa espulsione, n. 1.2.9.

4.21 **Articolo 14b: Coordinamento dell'esecuzione in caso di concorso di sanzioni a tenore del DPMin e del CP**

Nella maggior parte dei casi, il principio della priorità della misura protettiva o della misura rispetto alla pena e il principio della priorità assoluta dell'internamento determinano quale delle sanzioni concorrenti previste dal DPMin e dal CP vada eseguita per prima nel caso specifico. In questi casi le autorità interessate non devono accordarsi sull'ordine cronologico dell'esecuzione che risulta direttamente dal DPMin, dal CP e dalla presente ordinanza. La competenza per l'esecuzione deriva quindi dalla sanzione stessa (cfr. n. 4.17).

Solo nei casi previsti dagli articoli 12d e 12g è necessario che le autorità interessate (cantionali o di più Cantoni) si accordino sull'ordine (cronologico) dell'esecuzione delle sanzioni concorrenti (art. 13). Tuttavia, se le autorità interessate non raggiungono un accordo, è possibile che in determinate circostanze nessuna delle sanzioni venga eseguita, a meno che una di esse sia già in corso di esecuzione. È quanto si vuole evitare con l'articolo 14b, disciplinamento sussidiario all'articolo 13.

La *lettera a* stabilisce pertanto che in caso di concorso di misure protettive e misure terapeutiche (art. 12d), la prima misura (protettiva) da eseguire è quella che *per prima è cresciuta o cresce in giudicato*.

La *lettera b* prevede che, in caso di mancato accordo, il trattamento ambulatoriale e la privazione della libertà o la pena detentiva vanno *eseguite simultaneamente* (art. 12g cpv. 1 lett. a o cpv. 2 in combinato disposto cpv. 1 lett. a).

4.22 **Articolo 16: Assunzione delle spese di esecuzione in caso di concorso di sanzioni a tenore del CP**

Conformemente all'articolo 380 CP, nel *diritto penale degli adulti* le spese dell'esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni. A livello intercantonale, le spese sono stabilite dai Cantoni nell'ambito dei tre concordati regionali sull'esecuzione delle pene e delle misure. Di norma il Cantone, in cui è stata pronunciata la sentenza (art. 372 cpv. 1 CP) rimborsa al Cantone di esecuzione le relative spese sotto forma di indennità di spesa¹⁰¹. Se vi è concorso nell'esecuzione di sanzioni di diversi Cantoni, l'articolo 16 capoversi 1-3 prevede un disciplinamento delle spese: le spese d'esecuzione delle misure, compresa l'esecuzione dell'espulsione, sono assunte dal Cantone cui compete l'esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione. Le spese d'esecuzione delle pene sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

Nell'ambito del *diritto penale minorile*, invece, l'articolo 45 capoverso 2 PPMIn contiene una disposizione dettagliata secondo la quale le spese di esecuzione sono a carico del Cantone nel quale il minore è domiciliato al momento dell'apertura del procedi-

¹⁰¹ Cfr. www.konkordate.ch; BSK StGB-Domeisen/Maurer, art. 380 N 2; Vollzugslexikon, Weiss, «Kostentragung der Vollzugskosten».

mento¹⁰², ad eccezione delle spese di esecuzione delle pene (in particolare le spese per l'esecuzione di misure protettive). Ciò vale anche se il procedimento penale minore è stato condotto da un altro Cantone, ossia dal Cantone di dimora abituale del minore (art. 10 PPMin). Il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza si assume invece tutte le spese di esecuzione delle pene e tutte le spese di esecuzione per minori non domiciliati in Svizzera (art. 45 cpv. 3). Sono tuttavia fatti salvi i disciplinamenti convenuti dai Cantoni in merito alla ripartizione delle spese (art. 45 cpv. 4).

Durante la procedura di consultazione, è stato giustamente sottolineato che il disciplinamento proposto è contrario all'articolo 45 capoversi 2 e 3 del PPMin¹⁰³. Il Consiglio federale ha esaminato tale disciplinamento ed è giunto alla conclusione che, alla luce delle disposizioni dell'articolo 45 PPMin, non occorre prevedere un nuovo disciplinamento nell'ordinanza in merito all'assunzione delle spese in caso di concorso nell'esecuzione di sanzioni secondo il DPMin e il CP.

Di conseguenza, l'articolo 16 non viene modificato. Per maggior chiarezza, tuttavia, la rubrica dell'articolo 16 precisa ora che la disposizione relativa all'assunzione delle spese di esecuzione si applica solo in caso di concorso di più sanzioni a tenore del CP (sezione 3 dell'ordinanza).

4.23 Articolo 17: Proventi da pene pecuniarie e multe

Come menzionato al n. 4.4, dal 1° gennaio 2018 il lavoro di pubblica utilità non costituisce più una sanzione bensì una forma di esecuzione. L'articolo 17 è quindi abrogato.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le modifiche dell'ordinanza non hanno ripercussioni per la Confederazione (cfr. n. 4.22).

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Per quanto ci risulta le modifiche dell'ordinanza non hanno ripercussioni per i Cantoni.

¹⁰² Secondo l'art. 45 cpv. 1 PPMin sono spese di esecuzione; le spese di esecuzione delle misure protettive e delle pene (lett. a) e le spese derivanti da misure di osservazione o da un collocamento in via cautelare disposti nel corso del procedimento (lett. b).

¹⁰³ Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM, n. 4.12.

6 Aspetti giuridic

6.1 Costituzionalità e legalità

Quanto alla costituzionalità delle modifiche del DPMIn si rinvia alle spiegazioni al numero 6.1.1 del messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019¹⁰⁴ concernente la modifica del Codice di procedura penale.

Le disposizioni proposte si fondano sull'articolo 38 DPMIn, secondo cui il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni in particolare sull'esecuzione di più pene e misure da eseguire contemporaneamente (lett. a) nonché sull'assunzione dell'esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone (lett. b)¹⁰⁵.

6.2 Forma dell'atto

Le modifiche che risultano a livello di ordinanza dall'articolo 3 capoverso 2 DPMIn rendono necessario adeguare l'OCP-CPM (cfr. n. 1).

¹⁰⁴ FF 2019 5523

¹⁰⁵ Cfr. anche il Messaggio CPP, n. 6.3.

7

Bibliografia

Rapporto esplicativo del 20 gennaio 2023 per l'avvio della procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) (cit. Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'OCP-CPM); reperibile sul sito: www.bj.admin.ch > Sicurezza > Progetti di legislazione in corso > Modifica CPP.

Rapporto del 14 giugno 2024 sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) (cit. Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'OCP-CPM).

Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 II 1669 (cit. Messaggio concernente la modifica del CP).

Messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale), FF 2019 5523 (cit. Messaggio CPP).

Messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione dell'articolo 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), FF 2013 5163 (cit. Messaggio Iniziativa espulsione).

Messaggio del Consiglio federale del 2 novembre 2022 concernente la modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), FF 2022 2991 (cit. Messaggio Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni).

Commenti dell'Ufficio federale di giustizia del 20 dicembre 2016 dell'ordinanza sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria (cit. Commenti UFG espulsione giudiziaria).

Rapporto esplicativo concernente le modifiche (abrogazione) delle ordinanze 1-3 sul CP e l'avamprogetto di ordinanza sul CP del 13 dic. 2002 (AP-OCP) (cit. Rapporto esplicativo AP-OCP); reperibile sul sito www.ufg.admin.ch > Sicurezza > Progetti legislazione conclusi > Revisione della parte generale del Codice penale.

Aebersold Peter, *Schweizerisches Jugendstrafrecht*, Berna, 2017 (cit. *Aebersold, Jugendstrafrecht*).

Brägger Benjamin F. (a c. di.), *Schweizerisches Vollzugslexikon*, Basilea, 2022 (cit. *Vollzugslexikon, autore «argomento»*).

Geiger Michael, Recondo Eduardo, Tirelli Ludovic (a c. di) *Petit Commentaire Droit pénal des mineurs*, Basilea, 2019 (cit. *PC DPMIn, Geiger/Recondo/Tirelli*).

Holderegger Nicole, *Die Schutzmassnahmen des Jugendstrafgesetzes unter besonderer Berücksichtigung der Praxis in den Kantonen Schaffhausen und Zürich*, Zurigo, 2009 (cit. *Holderegger, Schutzmassnahmen des DPMIn*).

Koch Sonja, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, Zurigo, 2013 (cit. *Koch*, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz).

Moreillon Laurent/Macaluso Alain/Queloz Nicolas/Dougois Nathalie (a c. di.), Commentaire Romand Code pénal I, Basilea, 2021 (cit. CR CP I, *autore*, art. N).

Murer Mikolasek Angelika, Analyse der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (JStPO), Zurigo, 2011 (cit. *Murer Mikolasek*, Analyse JStPO).

Niggli Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di.), Basler Kommentar StGB/JStG, Basilea, 2019 (cit. BSK StGB, *autore*, art. N e BSK JStG, *autore*, art. N).

Niggli Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (a c. di.), Basler Kommentar StPO/JStPO, Basilea, 2023 (cit. BSK CPP, *autore*, art. N resp. BSK JStPO, *autore*, art. N).

Riedo Christoph, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, Basilea 2013 (cit. *Riedo*, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht).

Riedo Christoph, Wenn aus Kälbern Rinder werden, in: AJP 2/2010, pag. 176 segg. (zit. *Riedo* AJP).

Trechsel Stefan/Pieth Mark (a c. di), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurigo, 2021 (cit. StGB Praxiskommentar, *autore*, art. N).

Urwyler Thierry in: Angeordnete Therapie als Allheilmittel?, Heer Marianne/Habermeyer Elmar/Bernard Stephan (a c. di.), Berna, 2022 (cit. *Urwyler*, Angeordnete Therapie als Allheilmittel?)